

Statuto

Articolo 1 - Natura giuridica

La Fondazione "A voce d'è creature ONLUS", fondazione di diritto privato, è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente le caratteristiche di cui al D.P.C.M. 16.2.90 (G.U. n. 45 del 23.2.90 - "Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale").

La Fondazione si obbliga ad utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo ONLUS.

Possono far parte della Fondazione sia le persone fisiche che quelle giuridiche, inclusi gli enti pubblici e le associazioni.

Articolo 2 - Sede

La Fondazione avrà sede in Napoli alla Via Piazzolla al Trivio 15.

Articolo 3 - Finalità

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; nasce dalla consapevolezza che la civiltà di una città, nazione o territorio si misura dal rapporto con i suoi bambini. Oggi la nostra Napoli presenta molteplici aspetti di infanzia violata: per l'assenza di spazi di gioco, riconoscimento, identità, luoghi, memoria, istruzione, opportunità di vita. Sono troppi i bambini a Napoli che vivono in condizioni di deprivazione, che lavorano, che spacciano, che assistono i genitori in carcere. Sono troppi i bambini a Napoli che sono violentati nel loro diritto a vivere ed essere felici. Siamo consapevoli che a Napoli non è la punta estrema di una deformazione antropologica, ma lo specchio più autentico dei mali strutturali che affliggono le metropoli d'Italia e nel mondo. Per questo la Fondazione si propone di intervenire in ogni luogo o situazione in cui i minori vivano una condizione di deprivazione. Sappiamo che restituendo vivibilità e diritti ai fanciulli che tutta una comunità può ritrovare il senso della propria memoria e del proprio futuro.

La Fondazione raccoglie le esperienze e le energie di persone, gruppi, associazioni, istituzioni della città di Napoli messi insieme dall'esperienza di don Luigi Merola a Forcella, il quale proprio come il chicco di grano che cade in terra e muore, fa nascere vita nuova, capace di moltiplicare e allargare i solchi di quel cammino.

Gli scopi perseguiti dalla Fondazione possono essere raggruppati in tre filoni:

1) il primo ha ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero ai percorsi scolastici e di contrasto in tutte le forme possibili alla dispersione scolastica, nonché di sostegno a progetti educativi e di formazione rivolti esclusivamente a minori svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari

2) il secondo ha per oggetto interventi e progetti finalizzati all'erogazione di servizi assistenziali, di aggregazione sociale ed integrazione culturale; tali servizi saranno rivolti esclusivamente a favore dei soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari,

3) il terzo ha ad oggetto la dotazione degli strumenti necessari per facilitare la collocazione occupazionale, attraverso la formazione alle nuove figure professionali, richieste dal mercato del lavoro e il recupero di antichi mestieri e professioni artigiane; tale attività sarà rivolta esclusivamente in favore dei soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari

L'attività della Fondazione è ispirata alla Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York in data 20/11/89 e ratificata con la legge del 27 maggio 1991, n° 176, e sarà sempre orientata alla rimozione degli ostacoli che si frappongono alla formazione e al compiuto sviluppo psicofisico dei minori, promuovendo l'abbattimento di ogni discriminazione basata sul sesso, la cultura, l'etnia, la religione e la condizione socio-economica, sul divario digitale e sui nuovi diritti di cittadinanza

Per raggiungere i suoi scopi la Fondazione potrà:

- promuovere "reti" tra Enti, istituzioni, fondazioni allo scopo di allargare, potenziare ed incrementare la "comunità educante";
- istituire borse di studio in favore di minori svantaggiati;
- organizzare dibattiti, convegni e seminari di studio;
- promuovere gemellaggi, attività di studio comparato ed altre iniziative comuni;
- promuovere campagne stampa periodiche su temi specifici oggetto di analisi e ricerca;
- diffondere, i risultati della propria attività di studio, i progetti e i fini che essa si propone;
- promuovere iniziative editoriali e culturali, anche multimediali, per la diffusione dei predetti risultati;
- creare osservatori permanenti sulle tematiche inerenti l'oggetto sociale;
- organizzare corsi di formazione, stage esperienziali e quant'altro ritenuto necessario per avvicinare i minori svantaggiati al mondo del lavoro;
- organizzare iniziative utili per verificare e monitorare il grado di integrazione dei minori svantaggiati nelle realtà lavorative con cui vengono a contatto;
- fornire beni in natura o servizi a sostegno di particolari soggetti svantaggiati, in linea con l'attuazione di progetti e iniziative finalizzati al perseguimento degli obiettivi della Fondazione.

E' espressamente vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra indicate, fatta eccezione per quelle connesse ad esse.

I servizi e gli interventi realizzati dalla Fondazione sono programmati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4 – Interventi in partnership

La Fondazione può perseguire le sue attività ed erogare i suoi servizi anche in collaborazione con altri soggetti, sia pubblici che privati, che abbiano finalità analoghe o che abbiano specifiche competenze rispetto a particolari tipi di intervento, attraverso accordi di programma, convenzioni ed in ogni forma consentita dalla legge.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal capitale iniziale;
- b) da eventuali contributi di enti pubblici o privati;
- c) da eventuali elargizioni, sotto qualsiasi forma, da parte di terzi;
- d) da fondi di riserva costituiti con le eventuali eccedenze di bilancio;
- e) da proventi vari, compresi eventuali corrispettivi per le attività svolte;
- f) da ogni bene mobile od immobile comunque pervenuto alla Fondazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

La Fondazione, nel rispetto delle proprie finalità, gestisce il proprio patrimonio con criteri di efficienza, finalizzati all'ottenimento di maggiori risorse da destinare alle proprie finalità.

La Fondazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non persegue utili né distribuisce, neanche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, impiegandoli viceversa esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, salvi gli obblighi imposti dalla legge.

Articolo 6 - Organi

Sono organi della fondazione:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Segretario;
- 4) il Tesoriere;
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 6) il Comitato tecnico-scientifico.

Tutte le suddette cariche sono gratuite.

Articolo 7 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza assoluta. Questi – che dura in carica cinque anni, rinnovabili – ha la rappresentanza legale della Fondazione; presiede il Consiglio Direttivo; promuove le sue deliberazioni; vigila sulla loro esatta esecuzione e sul funzionamento della Fondazione; adotta gli atti conservativi urgenti necessari, salva ratifica del Consiglio alla prima adunanza successiva; ha i poteri di firma in nome e per conto della Fondazione; può aprire conti correnti intestati alla Fondazione.

In caso di assenza temporanea, le funzioni del Presidente vengono assunte dal Consigliere più anziano.

Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo amministra la Fondazione dando impulso alle relative attività, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Approva i bilanci preventivi ed i consuntivi; autorizza il Presidente: a stipulare contratti ed intese, ad accettare lasciti e donazioni, ad assumere o licenziare il personale, a costituirsi in giudizio, a porre in essere gli atti necessari per il perseguimento degli scopi della Fondazione ed, in generale, a compiere gli atti di straordinaria amministrazione necessari; determina il programma della Fondazione e dà ogni impulso necessario perché esso venga approvato in linea con le finalità proprie della stessa.

Il Consiglio può, con apposite deliberazioni, attribuire specifiche deleghe ai propri componenti.

E' composto da sette o nove membri che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Qualora uno o più consiglieri vengano meno o nella eventualità debba procedersi all'allargamento del loro numero prima della scadenza quinquennale, il Consiglio provvederà alle rispettive nomine a maggioranza assoluta.

Trascorso il quinquennio, il nuovo Consiglio Direttivo sarà composto da cinque componenti nominati dal Consiglio Direttivo uscente e dalla rimanente parte nominati dal Comitato tecnico-scientifico. Le dette delibere sono prese a maggioranza assoluta.

I consiglieri decadono quando risultano assenti, senza legittimo impedimento, a tre riunioni consecutive del Consiglio e possono essere esclusi in ipotesi di loro indegnità, quando abbiano compiuto attività contrarie alle finalità della Fondazione o quando procurino discredito alla stessa.

In tale caso, il Consiglio, previa contestazione all'interessato e valutazione delle sue giustificazioni, procede all'esclusione con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, non computando nel conto il consigliere interessato.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'orario e del luogo della riunione, da tenersi presso la sede della Fondazione, salvo diverse motivate ragioni. Deve pervenire almeno sette giorni prima della riunione. In caso di urgenza, tale preavviso può essere ridotto a 48 ore; in tal caso, il Consiglio ratifica la convocazione d'urgenza.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e validamente delibera con la maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto non preveda diversamente per specifici casi.

Le modifiche statutarie devono essere sempre approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Delle riunioni del Consiglio si tiene verbale in apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio può adottare un più specifico regolamento interno relativo al proprio funzionamento.

Art 9 - Il Segretario

Il Segretario, nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, è incaricato della tenuta dei libri relativi al funzionamento della Fondazione; redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio e ne cura le

convocazioni; coadiuva il Presidente nello svolgimento delle attività di sua competenza. In particolare, al Segretario è demandata ogni attività concreta necessaria per il perseguimento dei fini della Fondazione, per il corretto funzionamento della stessa e delle iniziative da costei promosse.

Questi dura in carica quattro anni, rinnovabili.

Art 10 - Il Tesoriere

Il Tesoriere, scelto all'interno del Consiglio Direttivo, è responsabile della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne tiene la contabilità; predispose il bilancio preventivo e quello consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo per la loro approvazione. Dura in carica tre anni, rinnovabili.

Art 11 - Il Collegio dei revisori dei conti

Il Consiglio Direttivo nomina un Collegio di tre revisori dei conti. Il Collegio dura in carica tre anni e di suoi membri sono rieleggibili. Esso elegge al proprio interno un Presidente.

Il Collegio ha i poteri previsti dalla legge di controllo sull'attività della Fondazione ed i suoi conti.

Art. 12 - Il Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico sarà composto da sette a nove componenti nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro che si sono distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione. I nominati, previa accettazione, resteranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo della Fondazione e potranno essere revocati per incompatibilità o indegnità. Questi nominano al loro interno un Presidente.

Il Comitato tecnico-scientifico, coordinato dal Presidente, esplicherà funzioni consultive, propositive e di studio delle problematiche territoriali; è consultato dal Presidente della Fondazione sulla predisposizione dei programmi annuali ed esprime valutazioni generali sulla qualità dei risultati dell'attività svolta.

Potrà dotarsi di un regolamento che disciplini in modo più compiuto il suo funzionamento.

Art. 13 - Scioglimento

La Fondazione si scioglie per le cause di legge e con le relative modalità e comunque quando il Consiglio Direttivo constati l'impossibilità di perseguire le finalità dell'Ente.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio della Fondazione deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n° 662 del 23/12/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14 - Modifiche statutarie

Il presente Statuto potrà essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo adottata a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.

Articolo 15 - Norme finali

Per quanto non diversamente previsto dalle norme del presente Statuto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.



UFFICIO

Registrato al n. 3792/3

od. 71/M del 2.8. MAR. 2008

27 3 08

14.12

IL CAPO AREA SERVIZI

A